



COMUNE DI PRIZZI
Città Metropolitana di Palermo

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 DEL 29/09/2011
Modificato con deliberazioni
di C.C. n. 63 del 29/11/2011
n. 9 del 01/02/2012
n. 26 del 20/06/2013
n. 18 del 28/03/2017**

**REGOLAMENTO
SUI SERVIZI DI ASSISTENZA
PER I SOGGETTI
DIVERSAMENTE
ABILI**

TITOLO I

PRESTAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

ART. 1

Finalità

In esecuzione delle LL.RR. n. 68/81 e 16/86, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della Legge 328/00 è stato posto in essere il presente Regolamento per la disciplina degli interventi in favore dei soggetti diversamente abili residenti nel Comune di Prizzi e delle loro famiglie, allo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino con disabilità fisica, psichica e sensoriale alla vita della collettività.

I servizi e le prestazioni sociali a favore di soggetti diversamente abili sono:

- a) Assistenza Domiciliare;
- b) Sostegno economico;
- c) Trasporto per la frequenza delle scuole, dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria;
- d) Servizio di trasporto pubblico extraurbano (A.S.T.);
- e) Servizi residenziali;
- f) Attività lavorativa

ART. 2

Pubblicizzazione

Nel quadro dell'ordinaria informazione ai cittadini sull'insieme dei servizi sociali offerti, il Comune pubblicizza, attraverso manifesti da esporre sul territorio e nei locali pubblici, sul sito web del Comune e con i consueti mezzi a disposizione, le modalità di accesso e di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, evidenziando che tali strumenti sono resi disponibili attraverso il Servizio Sociale.

ART. 3

Controlli e accertamenti

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione, diversa da quella espressamente indicata nel presente regolamento, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare fatti o situazioni rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste nel presente Regolamento.

Per gli stessi motivi essa può procedere a controlli ed accertamenti per verificare le dichiarazioni contenute nelle istanze o altri fatti, anche a mezzo del Corpo di Polizia Municipale o attraverso altri uffici, interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

ART. 4

Decadenza dal diritto

Il soggetto che abbia volutamente reso dichiarazioni non veritiere, ovvero che abbia omesso di dichiarare situazioni e fatti a lui noti, le quali sarebbero di ostacolo alla concessione dei benefici previsti dal presente Regolamento, decade dal diritto dell'attribuzione degli stessi, salva la facoltà di azione legale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il venir meno dei requisiti di legittimazione previsti, comporta la decadenza del beneficio accordato.

In tal senso il soggetto beneficiario è obbligato a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale il verificarsi di fatti che comportino il mutamento della situazione preesistente.

ART. 5

Criteria economici per l'accesso alle prestazioni

Per quanto attiene alle sotto elencate prestazioni esse sono gratuite:

- Attività ludico-ricreativo, sportiva e culturale;
- Servizio di trasporto extraurbano gestito dall'AST;
- Attività lavorativa.

Per quanto attiene al Servizio di Assistenza Domiciliare ed Assistenza Economica a favore dei soggetti diversamente abili (LL.RR. n. 16/86 e n. 33/91 art.13) l'accesso a tali servizi è disciplinato da specifica normativa regionale con impiego dell'I.S.E., ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso gratuito o a compartecipazione.

TITOLO II

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 6 **Finalità**

- Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o il reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di situazione di temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale.
- Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali, sanitarie e/o educative rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare.
- L'assistenza domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è una prestazione integrata con i servizi sociali, sanitari ed educativi di base o specialistici presenti sul territorio. Pertanto richiede l'attivazione di forme stabili di coordinamento e di collegamento sia nella fase di programmazione del servizio sia in quella di erogazione.
- Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto ai disabili bisognevoli di prestazioni domiciliari.

Art. 7 **Beneficiari**

- Il servizio di Assistenza domiciliare deve essere assicurato alla famiglia naturale e/o affidataria dei soggetti diversamente abili, fisici, psichici o sensoriali gravi (riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92)
- Possono fruire del servizio tutti i soggetti residenti nel territorio cittadino che a causa delle loro condizioni di disabilità psichica, fisica o sensoriale, soli e/o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive o integrative di quelle familiari.

Art. 8 **Prestazioni**

- Il servizio di assistenza domiciliare prevede le seguenti prestazioni:
 - a) aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio;
 - b) aiuto per l'igiene e cura della persona;
 - c) preparazione dei pasti;
 - d) lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia;
 - e) disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc.);
 - f) sostegno relazionale volto a favorire una migliore socializzazione dei soggetti;
 - g) acquisto generi alimentari, medicinali ecc.
 - h) opportuna segnalazione di sintomi e malattie agli operatori sanitari, e segnalazione agli operatori sociali di anomalie evidenziate nel corso dell'attività e di problemi che comportino interventi immediati e specifici;
 - i) accompagnamento per le uscite (visite mediche, prelievi ecc);
 - l) assistenza infermieristica;

Art. 9 **Forme di erogazione del servizio**

Il servizio di assistenza domiciliare si può realizzare:

- a mezzo di istituzione pubblica;
- attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'Albo Regionale, dopo aver esposto regolare bando pubblico;
- a mezzo dei servizi erogati dal Distretto Socio-Sanitario "D38"

L'Amministrazione Comunale, inoltre, per attività integrative e di supporto al servizio, può avvalersi della prestazione gratuita di organizzazioni di volontariato nel rispetto della normativa vigente.

L'attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata dall'Ufficio di Servizio Sociale del Comune;

Tutte le prestazioni di carattere sanitario sono di competenza e a totale carico del servizio Sanitario Regionale.

Art. 10

Presentazione e istruttoria delle istanze

Le istanze vanno redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale, presentate all'ufficio di protocollo del Comune, indirizzate al Sindaco del Comune di Prizzi, entro i termini e secondo le modalità indicate dal relativo bando, affisso ai sensi dell'art. 2, corredate dalla seguente documentazione:

1. Certificazione della Commissione Medica per l'accertamento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, e/o certificazione relativa all'accertamento dell'invalidità civile del 100%;
2. Certificato medico di non autosufficienza;
3. Ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno;
4. Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione dell'indicatore della situazione economica in corso di validità del richiedente la prestazione
5. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;

Il Responsabile del procedimento provvede alla prima istruttoria delle istanze e, qualora la stessa non risulti completa è ammessa l'integrazione entro 7 giorni dalla notifica della comunicazione dell'Ufficio a pena di decadenza.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel bando, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a valutare la tipologia del bisogno.

Art.11

Condizioni di ammissibilità

Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare si terrà conto dei seguenti parametri:

1. Relazione sociale dalla quale si evinca la situazione di bisogno (lieve, medio, grave)
2. Scheda amministrativa, redatta dal responsabile del procedimento, con i seguenti parametri di precedenza:
 - ISE
 - Minore;
 - Soggetto adulto che vive da solo;
 - Soggetto adulto che vive con altri anziani non autosufficienti;
 - Grado della disabilità;

Art. 12

Graduatoria

Il Responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla scadenza del bando, verificate le condizioni di ammissibilità al servizio, formula la graduatoria seguendo i parametri stabiliti nel presente regolamento.

A parità di punteggio viene preferito chi è più anziano di età.

La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune per 10 giorni e può essere visionata anche presso i locali del Servizio Sociale Comunale.

Durante tale periodo, e nei 7 giorni successivi, gli interessati possono presentare memorie ed osservazioni le quali vengono esaminate dall'ufficio e qualora accolte si procederà alla riformulazione della graduatoria.

Art. 13

Validità delle graduatorie

Le graduatorie avranno validità annuale e resteranno comunque valide fino a nuovo bando.

Art. 14

Cessazione e sospensione del servizio

Il servizio domiciliare può cessare in caso di:

- rinuncia scritta dell'utente;
- decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.

Il servizio viene sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente.

Art. 15

Limiti di reddito per l'accesso al servizio

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Assessoriale n. 867/S7 del 15.04.2003, l'accesso al servizio di assistenza domiciliare è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva, con riguardo alla famiglia anagrafica e/o con riguardo alla sola situazione economica del richiedente, determinata ai sensi del D. Lgs. 109/98, I.S.E, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della Legge 488/2001, maggiorato:

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due soggetti;
- c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra i soggetti possono essere ammessi ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste, previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dall'Ente per ogni € 516,46 superiore al limite per la gratuità.

Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dall'Amministrazione, comporta la cessazione del servizio.

Art. 16

Verifiche e controlli

Le verifiche, sull'efficacia delle prestazioni e sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, sono condotte d'ufficio dal Servizio Sociale con scadenza almeno semestrale o su segnalazione degli operatori del servizio;

Le verifiche possono comportare la sospensione o cessazione del servizio in relazione alle mutate condizioni di bisogno.

E' fatto obbligo all'Ufficio di Servizio Sociale di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali.

TITOLO III

SOSTEGNO ECONOMICO

ART. 17

Natura e finalità dell'intervento

La concessione del sostegno economico è disposta soltanto in via alternativa al servizio di assistenza domiciliare, qualora non istituito dal Comune, ed all'inserimento presso servizi residenziali o centri istituiti ai sensi della Legge Regionale n. 16/86, ed è assicurato alla famiglia dei soggetti diversamente abili, fisici, psichici e sensoriali, qualora la loro permanenza nel contesto familiare determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare, per l'accertata necessità di una assistenza continua alla quale i componenti del nucleo familiare non possono attendere totalmente. Possono beneficiarne i soggetti riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.

ART. 18

Documentazione da produrre

L'istanza per la concessione del sostegno economico deve essere corredata da:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione dell'indicatore della situazione economica in corso di validità;
- Ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla determinazione della natura, origine ed entità del bisogno;
- Certificazione medica rilasciata dall'A.S.P. relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

ART. 19

Misura, modalità e controllo dell'intervento

La misura del contributo mensile verrà erogato nella misura massima di 1/3 della indennità di accompagnamento.

La concessione del contributo avrà validità annuale con verifica semestrale delle condizioni di ammissibilità.

L'erogazione dell'intervento economico avverrà a trimestri posticipati previa rendicontazione delle spese sostenute dalla famiglia a favore del disabile e verifica da parte del Servizio Sociale dei risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico e dell'effettivo beneficio che il disabile ne ricava. Ne consegue che in caso di valutazione negativa il contributo verrà sospeso.

ART. 20

Limiti di reddito

Il limite di reddito complessivo per l'accesso a tale sostegno è fissato in € 10.329,15 per nuclei familiari sino a 3 componenti, incrementato del 20% per ogni componente aggiunto al terzo.

Il suddetto limite può essere suscettibile di variazioni a seguito di leggi e direttive regionali.

TITOLO IV

SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE, DEI CENTRI SOCIO-RIEDUCATIVI, DI RIABILITAZIONE SANITARIA E DI CURA

ART. 21

Finalità

Il servizio di trasporto risponde ai seguenti principi:

- accessibilità, volta a rimuovere gli ostacoli che aggravano le disabilità e a creare condizioni di pari opportunità;
- flessibilità funzionale ed organizzativa per sostenere e sviluppare l'autonomia individuale;
- programmazione dell'intervento, che tenga conto nel tempo della trasformazione delle condizioni del bisogno.

ART. 22

Articolazione del servizio

Il servizio, finalizzato ad assicurare ai cittadini gravemente impediti, il trasporto e la mobilità che si renda necessaria per esigenze di cura, riabilitazione, di studio e del tempo libero, si articola in:

1. **Concessione di contributi economici** per l'uso di mezzi da casa a scuola o ai centri di riabilitazione convenzionati con l'A.S.P. di competenza o a strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che eseguono terapie salvavita e viceversa;
2. **Trasporto** con automezzi comunali, debitamente omologati al trasporto dei disabili, o effettuato in regime di convenzione, per soddisfare eventuali esigenze di cura, riabilitazione, lavoro, tempo libero e pratica sportiva.

La concessione di un contributo economico si pone in alternativa al servizio di trasporto gratuito, contemplato dall'art. 5 della L.R. 16/86, per cui avrà validità fino a quando l'Amministrazione non istituirà il servizio sopra richiamato con idonei mezzi di trasporto, nonché nell'eventualità che il servizio non possa soddisfare tutte le richieste.

Tale intervento è compatibile con eventuale sostegno economico concesso in alternativa all'assistenza domiciliare, qualora istituita dal Comune.

Possono accedere al beneficio i soggetti residenti, diversamente abili, fisici, psichici e sensoriali, iscritti e frequentanti le scuole elementari e medie, i Centri Socio-Rieducativi convenzionati con Enti Pubblici, gli Istituti convenzionati con l'Azienda Sanitaria Provinciale, le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate per prestazioni riabilitative o per eseguire terapie salvavita ovvero centri per attività ludico-ricreative e sportive, che si servano di autovettura propria o di terzi oppure di mezzi del servizio di trasporto pubblico.

ART. 23

Requisiti per l'ammissione e misura del contributo

I requisiti essenziali per usufruire del beneficio sono:

- Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art.3, della Legge 104/92, per i minori di anni 18 o nelle more del rilascio della stessa, certificazione provvisoria;
- Certificazione attestante l'invalidità civile del 100% per i maggiorenni o nelle more del rilascio della stessa, certificazione provvisoria;

Nel caso di grave impedimento all'uso dei mezzi pubblici di trasporto, la misura del contributo, rapportata al periodo di effettiva frequenza, è fissata nella misura di € 0,15 moltiplicato per i Km giornalieri percorsi, fino ad un massimo di 12 giorni in un mese, previa presentazione di una

autocertificazione attestante l'utilizzo del mezzo proprio o privato e l'impossibilità all'uso del mezzo pubblico.

Nel caso che il trasporto avvenga a mezzo dei trasporti pubblici locali sarà rimborsato il costo del biglietto, previa esibizione dello stesso.

Qualora il diversamente abile abbia necessità di raggiungere i centri di riabilitazione per due volte nel corso della stessa giornata, il contributo verrà erogato per entrambi i casi; nel caso in cui due o più portatori di handicap appartenenti allo stesso nucleo familiare dovessero frequentare il medesimo centro e nello stesso orario verrà erogato un solo contributo.

ART. 24

Limiti di reddito per l'accesso al servizio

Ai sensi dell'art. 3, lettera a e b, del Decreto Assessoriale n. 867/S7 del 15.04.2003, l'accesso al servizio è gratuito per i soggetti portatori di handicap accertato ai sensi della Legge 104/92;

Per tutti gli altri richiedenti che abbiano certificata la sola invalidità civile, in applicazione dell'art. 4 del citato D.P. 867/S7, l'accesso al servizio è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva, determinata ai sensi dell'art. 1 del decreto stesso, dall'I.S.E con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della Legge 488/2001, maggiorato:

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due soggetti;
- c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra ai soggetti richiedenti non potrà essere erogato alcun contributo.

ART. 25

Istanza per l'ammissione ai benefici

Si potranno presentare le istanze per usufruire degli interventi economici a supporto del trasporto dei soggetti disabili, da redigersi sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'istanza sarà presentata dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età, facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto diversamente abile.

Tali benefici riguarderanno sia il disabile che dovrà frequentare una qualsiasi scuola, sia il disabile che fruisca di prestazioni presso Centri Socio-Rieducativi o Istituti di riabilitazione convenzionati con l'A.S.P., o strutture pubbliche o convenzionate che eseguono terapie salvavita o centri per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e sportive.

A corredo delle istanze il richiedente dovrà produrre:

- a) Certificazione attestante la sussistenza dell' handicap ai sensi dell'art.3, della Legge 104/92 per i minori e certificazione attestante l'invalidità civile per i maggiori di anni 18 o certificazione sostitutiva da integrare;
- b) Autocertificazione attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico;
- c) impegnativa dell'A.S.P. autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare o attestato di frequenza scolastica.
- d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
 - la non fruizione a titolo gratuito del servizio di trasporto da parte del Centro socio-rieducativo o di riabilitazione, di Enti, Organizzazioni etc, sia pubblici che privati;
 - di non aver presentato analoga richiesta o ricevuto alcun contributo allo stesso titolo da parte di Enti pubblici o privati per l'anno in cui si chiede il contributo.

e) Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione dell'indicatore della situazione economica in corso di validità del richiedente la prestazione che abbia certificata la sola invalidità civile.

ART. 26
Erogazione del contributo economico

Il contributo verrà erogato a trimestri posticipati previa presentazione di certificazione relativa ai giorni di effettiva frequenza della scuola o del Centro Socio-rieducativo o Riabilitativo o della struttura che esegue le terapie.

Il competente Ufficio di Servizio Sociale, acquisita la certificazione di cui al precedente comma, predisporrà ed approverà l'elenco dei richiedenti aventi diritto al beneficio con l'indicazione della misura del contributo spettante a ciascun beneficiario.

TITOLO V

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO

ART. 27

Utenza

I soggetti diversamente abili, ai sensi dell'art. 21 della L.R.68/81, possono richiedere il rilascio di tessera di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico extraurbano gestito dall'A.S.T., Le richieste possono essere fatte, per il tramite del Comune di Prizzi, secondo le modalità e i termini indicati dall'Azienda Siciliana Trasporti.

L'agevolazione è estesa all'accompagnatore qualora l'invalido abbia il diritto all'accompagnamento.

ART. 28

Documentazione da produrre

Per il rilascio della tessera di cui sopra, con o senza accompagnatore, gli interessati dovranno presentare domanda, corredata dalla sotto elencata documentazione:

- certificazione medica attestante il grado di invalidità non inferiore al 67%;
- idonea certificazione dalla quale risulti che il richiedente necessita di accompagnatore;
- due foto recenti;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
- Ricevuta del versamento a favore dell'AST.

ART. 29

Richiesta duplicato

Nell'ipotesi che, nel periodo di validità delle tessere, i beneficiari dovessero perderne il possesso per smarrimento o furto, l'Amministrazione Comunale, acquisita la denuncia che l'interessato avrà inoltrato alle autorità competenti, rilascerà apposito certificato a firma del Responsabile del Servizio Sociale, comprovante il diritto del beneficiario alla tessera apponendo sullo stesso: nome, cognome, data e luogo di nascita, numero della tessera smarrita e foto dell'interessato, regolarmente timbrata. L'AST potrà, in ogni tempo, dare disposizioni diverse e l'Amministrazione Comunale dovrà attenersi ad esse.

TITOLO VI

SERVIZI RESIDENZIALI

ART. 30

Finalità del servizio

L'inserimento di soggetti diversamente abili presso strutture residenziali, iscritte all'apposito Albo Regionale, può avvenire su iniziativa del Servizio Sociale comunale di concerto con i servizi dell'A.S.P di competenza, qualora il soggetto sia privo di supporto familiare, in relazione alla incapacità di attendere allo svolgimento degli atti fondamentali della vita quotidiana e all'esigenza di controllo terapeutico e farmacologico, in accoglimento della domanda di aiuto del soggetto stesso o delle famiglie non più in grado di assicurare adeguata assistenza.

L'inserimento può avvenire inoltre per espressa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria.

L'inserimento di soggetti diversamente abili presso strutture residenziali sarà disposta dall'Ufficio Servizio Sociale previa stipulazione della convenzione tipo di cui alla L.R. 22/86 e al D.P. 4 giugno 1996

ART. 31

Criteria di compartecipazione

I criteri per la compartecipazione al costo del servizio sono quelli contemplati nel decreto presidenziale n. 867/S7 del 15.04.2003 "Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica" composto da n. 9 articoli, che si intende recepito in ogni sua parte come standard valutativo per i servizi assistenziali di qualsiasi natura.

Per i servizi residenziali si fa riferimento agli artt.li 7, 8 e 9 del D.P. 867/S7 del 15 aprile 2003, che di seguito si riportano integralmente:

ARTICOLO - 7

Per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno, i soggetti adulti, gli anziani e i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento:

- a) Per titolari di sola pensione sociale (art. 26 L. 30/04/69, n. 153) o assegno sociale (art. 3, comma 6, legge 08/08/95, n. 335), ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;
- b) Per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata ai sensi dell'art. 1 con l'I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante, ai sensi dell'art.38 L. 488/2001, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70% se totalmente non autosufficienti;
- c) Per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E.) è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70% e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;
- d) Ove il soggetto richiedente il servizio residenziale (ricovero intero o ricovero diurno) goda di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

ARTICOLO - 8 -

Per i medesimi servizi residenziali gli obbligati per legge (art. 433 del Codice civile) la cui condizione economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti, ovvero del 70% per soggetto totalmente non autosufficiente, con esclusione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad elevata prestazione sanitaria posti a carico del F.S.R..

ARTICOLO - 9 -

E' facoltà degli Enti Locali, previa valutazione degli uffici di servizio sociale, non ammettere ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliari il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico sociale.

ART. 32

Criteri di compartecipazione degli obbligati per legge

Per i medesimi servizi residenziali gli obbligati per legge (art. 433 del c.c.) la cui condizione economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti, ovvero del 70% per soggetto totalmente non autosufficiente, con esclusione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad elevata prestazione sanitaria posti a carico del F.S.R.

ART. 33

Facoltà dell'Ente

L'Ente previa valutazione degli uffici di servizio sociale, non ammetterà ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliare il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare, ovvero, dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale;

ART. 34

Controlli

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate dalla L.R. 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Servizio Sociale del Comune esercita il controllo sui servizi socio-assistenziali, comunque resi, da enti e da privati in dipendenza di convenzioni all'uopo stipulate.

TITOLO VII ATTIVITA' LAVORATIVA

ART. 35 Finalità

L'attività lavorativa è finalizzata:

- A favorire la socializzazione nel contesto socio-ambientale naturale evitando modifiche alle abitudini e alla normale vita di relazione;
- Evitare ogni forma di istituzionalizzazione quando non sia veramente indispensabile;
- Favorire l'integrazione sociale;
- Promuovere e tutelare i diritti della persona diversamente abile;
- Prevenire e/o ridurre le situazioni di disagio sociale, psicologico, relazionale e familiare;
- Possono partecipare al servizio di integrazione lavorativa, i soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale e gli invalidi civili, certificate dalla competenze A.S.P residenti nel Comune di Prizzi da almeno un anno.

ART. 36 Modalità di svolgimento del servizio

L'Amministrazione Comunale può destinare i disabili ai servizi di:

- a) Sorveglianza presso le scuole ed edifici comunali;
- b) Sorveglianza presso le attrezzature sportive ;
- c) Sorveglianza ville e giardini;
- d) Cura del verde pubblico;
- e) Piccola manutenzione delle strutture pubbliche;
- f) Insegnamento per prestazione di attività artistico-artigianale;
- g) Collaborazione tecnico-manutentiva a supporto delle attività sociali, turistiche, culturali e ricreative;
- h) Impiego nei servizi sociali;
- i) Pulizia locali comunali.

In relazione al tipo di servizio, i prestatori di opera devono rispondere a precisi requisiti sia di maggiore età che fisici, pertanto, gli avviamenti saranno disposti tenendo conto delle capacità fisiche e attitudinali dei richiedenti il servizio;

I diversamente abili avviati in attività lavorativa non potranno in nessun caso svolgere prestazioni superiori a due ore giornaliere, per un trimestre e possono essere riconfermati solo due volte l'anno a trimestri alterni, dopo lo scorrimento dell'intera graduatoria;

Il servizio proposto non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato né indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere assistenziale e meramente "occasionale" e resa esclusivamente a favore della cittadinanza, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Per l'inserimento nelle attività i diversamente abili dichiareranno, su apposito protocollo/disciplinare, di essere disponibili a prestare la propria opera lavorativa e che sono consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione;

Per il servizio di attività lavorativa il Comune provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni ed R.C.T;

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono in qualsiasi momento, recedere dal servizio senza alcun preavviso con semplice comunicazione scritta che deve pervenire tempestivamente;

Il compenso orario forfettario è fissato in € 5,00 nei giorni feriali e in € 6,00 nei giorni festivi; tale compenso sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT di aumento del costo della vita e verrà liquidato mensilmente.

ART. 37 **Presentazione delle domande**

L'interessato deve produrre domanda in carta libera indirizzata al Sindaco del Comune di Prizzi. L'esame delle istanze è demandato all'Ufficio Servizio Sociale del Comune che predispone due graduatorie supportate da dovuta certificazione medica dei soggetti disabili che hanno capacità lavorativa, della valutazione economica, del grado di disabilità e dal numero dei componenti il nucleo familiare. L'Assistente Sociale, nella relazione di sua competenza, valuterà il grado di disagio sociale del disabile, così come indicato al successivo art. 38.

Per accedere al servizio di attività lavorativa, dovrà prodotta la seguente documentazione:

a) Per i disabili:

- segnalazione da parte dei Servizi di Salute Mentale e S.E.R.T dell'A.S.P di appartenenza;

b) per gli invalidi civili:

- la certificazione di invalidità rilasciata dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile

Per entrambi le categorie:

- Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
- Certificato del medico curante attestante l'idoneità ad esercitare attività lavorativa.

ART. 38 **Formulazione delle graduatorie**

L' Ufficio Servizio Sociale del Comune predispone due graduatorie con validità annuale:

- Una graduatoria per i soggetti con disabilità psichica segnalati dai Servizi di Salute Mentale e/o S.E.R.T dell'A.S.P di appartenenza, secondo l'ordine di segnalazione, ad esaurimento;
- Una graduatoria per i soggetti con invalidità civile secondo i seguenti parametri:

1. Valutazione economica con ausilio di indicatore ISEE:

- valore fino a € 5.000,00 punti 20
- valore da € 5.001,00 a € 8.000,00 punti 15
- valore da € 8.001,00 a € 10.000,00 punti 10
- superiore € 10.001,00 punti 5

2. Grado di invalidità: da 46 a 51 punti 5

- da 52 a 67 punti 10
- da 68 a 74 punti 15
- da 75 a 100 punti 20

3 Per ogni componete il nucleo familiare, punti 5;

4. Grado di disagio sociale:
- 1) nessun disagio: punti 0
 - 2) disagio lieve: punti 2
 - 3) disagio medio: punti 5
 - 4) disagio grave: punti 10;

A parità di punteggio avrà priorità il disabile più giovane;

Gli avviamenti saranno fatti alternativamente per ciascuna delle due graduatorie, tenendo conto, anche ,dei servizi nei quali gli stessi potranno essere avviati.

Il soggetto diversamente abile può presentare una sola istanza di inserimento lavorativo, pertanto non potrà essere inserito in entrambe le graduatorie e non potrà presentare istanza per l'attività di servizio civico e l'attività lavorativa anziani.

Non può, altresì, presentare domanda, né essere segnalato dall'ASP, chi è titolare di:

- Indennità di accompagnamento;
- Legge 104/92, art. 3, comma 3.
- Chi svolge un'attività lavorativa (dipendenti, lavoratori autonomi ecc,)

Per i relativi avviamenti i soggetti avviati in attività lavorativa dovranno firmare apposito protocollo/disciplinare, controfirmato dal Responsabile del Settore.

L'Ufficio predispone i dovuti atti per l'inserimento al servizio e curerà , in collaborazione con gli uffici interessati, le sedi dove i disabili presteranno la loro opera;

L'ufficio del Servizio Sociale espleta la funzione di coordinamento e di controllo di tutto il servizio; Considerando la particolarità del tipo di servizio e dell'utenza non si terrà conto dei limiti di reddito previsti per l'ammissione ai servizi socio-assistenziali ai sensi della l.r. 22/86;

L'Assessore al ramo di concerto con l'ufficio di servizio sociale, possono procedere in via straordinaria per gravi motivi, previo dettagliata relazione dell'ufficio competente attestante l'effettivo disagio, all'avviamento del soggetto in discorso per realizzare nel più breve tempo possibile un percorso di sostegno all'autonomia economica venuta a mancare improvvisamente.

Art. 39 Rinuncia

La rinuncia, espressa al momento dell'invito a svolgere l'attività assegnata, tranne che per gravi motivi documentati, comporta l'esclusione dal servizio e lo stesso potrà essere richiamato secondo la disponibilità di bilancio, solo ad esaurimento della graduatoria.

La rinuncia al servizio comporta l'esclusione dall'erogazione di qualsiasi altro intervento socio-assistenziale.

TITOLO VIII

Norme finali

ART. 40

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Comune venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni ivi previste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la privacy.

Gli operatori comunali sono conseguentemente tenuti ad assicurare la segretezza di tutte le informazioni acquisite per l'incarico svolto ed in caso di violazione del segreto d'ufficio alla eventuale responsabilità penale si aggiunge la responsabilità amministrativa cui conseguono sanzioni disciplinari.

ART. 41

Norme finali

Il presente Regolamento sarà applicato a partire dalla data di esecutività dello stesso.

Dalla stessa data è abrogato ogni altro precedente regolamento in materia.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.

Per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.

I servizi contemplati nel presente regolamento saranno erogati tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

.

INDICE

TITOLO I - Prestazione a favore di soggetti diversamente abili

TITOLO II - Assistenza domiciliare

TITOLO III - Sostegno economico

TITOLO IV - Servizio di trasporto per la frequenza delle scuole, di centri socio-rieducativi, di riabilitazione sanitaria e di cura

TITOLO V - Servizio di trasporto pubblico extraurbano

TITOLO VI - Servizi residenziali

TITOLO VII - Attività lavorativa

TITOLO VIII - Norme finali